



Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n°319/2021

Parma, 03-08-2021

OGGETTO: ARTT. 67 E 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. E ARTT. 48 – 54 DELLE NORME DI ATTUAZIONE (NA) DEL "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO" (PAI-PO). ADOZIONE DI UN PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 4.1 DELL'ELABORATO N. 2 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI-PO): AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELL'AREA RME INDIVIDUATA CON IL CODICE 080- ER-RE IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA IN COMUNE DI VIANO (RE). AVVIO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e s.m.i.;
- il D. L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e, in particolare, l’art. 1 di tale provvedimento legislativo (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. aa del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- la Parte Terza del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 67 e 68 del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l’art. 51 della suddetta legge, recante “*Norme in materia di Autorità di bacino*”, che ha sostituito integralmente gli artt. 63 e 64 del D. lgs. n. 152/2006;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

- Mare, con il quale è stato approvato lo “Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;
 - il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
 - in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

RICHIAMATI

- il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI-Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- l’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI – Po e, in particolare, il Titolo IV (*Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato*) di detto Elaborato;
- l’Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*) dell’Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del PAI-Po;
- gli indirizzi operativi forniti dalla Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua del Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE), forniti a questa Autorità di bacino distrettuale al fine dell’applicazione dei commi 4bis e 4ter dell’art. 68 del D. Lgs.152/2006 con Note del 4 febbraio 2021 (ns. prot. n.1063/2021) e del 17 giugno 2021 (ns. prot. n. 4822/2021);
- la Nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente (Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica) della Regione Emilia – Romagna prot. n. PG.2019.738488 del 2 ottobre 2019 recante “*Trasmissione della proposta di modifica della perimetrazione e zonizzazione dell’abitato di San Giovanni di Querciola (Viano, RE), Area a Rischio Idrogeologico molto elevato (codice 080-ER-RE) del PAI Po*” e la documentazione ad essa allegata;

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (successivamente modificato dall’art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221) ha ripartito l’intero territorio nazionale in 7 *distretti idrografici* (art. 64), tra i quali il *Distretto idrografico del fiume Po* che comprende, tra gli altri, il bacino idrografico del fiume Po, ed ha previsto (art. 63) che in ciascun Distretto idrografico sia istituita un’*Autorità di bacino distrettuale*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della Sezione I della Parte Terza di tale Decreto. In base al medesimo art. 63, destinata a sostituire le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituite in adempimento della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183, presenti nell’ambito di ciascun Distretto, delle quali è stata pertanto prevista la soppressione;
- l’art. 67, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha stabilito in particolare che l’Autorità di bacino distrettuale è competente all’adozione di *piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico*. Tale competenza (precedentemente attribuita alle preesistenti Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali dall’art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) è stata successivamente ribadita dall’art. 3, comma 1 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49;
- nella vigenza dell’abrogata legge n. 183/1989 e s.m.i., l’Autorità di bacino nazionale del fiume Po aveva adottato, con riguardo alla porzione di tale bacino idrografico chiusa all’incile del Po di Goro, il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (PAI del Po), approvato con DPCM 24 maggio 2001. Detto stralcio del Piano di bacino del Po persegue

l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- tra gli Elaborati cartografici del PAI del Po figura, in particolare, l'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*), nel quale sono delimitate le aree a rischio idrogeologico molto elevato e, in particolare, le aree a suo tempo individuate nell'ambito del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (denominato anche PS 267), approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267) e s.m.i.. Tali aree (di seguito brevemente definite aree RME) sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso, tenendo conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Nell'ambito del PAI le aree RME sono perimetrate secondo i criteri di zonizzazione di cui all'art. 49, comma 2 dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*, di seguito anche brevemente definite *NA*) e a ciascuna tipologia di area RME sono associate disposizioni vincolanti relative alla gestione delle attività antropiche ammissibili in essa;

CONSIDERATO CHE

- nel Comune di Viano (RE), l'abitato di San Giovanni di Querciola, interessato da fenomeni di dissesto franoso, è stato a suo tempo individuato e perimetrato come *Area a Rischio Idrogeologico molto elevato di ambito collinare e montano* (con il codice 080-ER-RE), nell'Allegato 4-1 dell'Elaborato 2 del PAI-Po, alla scala 1: 10.000;

- successivamente, il suddetto abitato è stato interessato da nuove indagini e monitoraggi e da lavori di consolidamento, che hanno determinato la necessità di procedere ad un aggiornamento della perimetrazione e della zonizzazione dell'abitato medesimo nell'ambito della cartografia dell'Allegato 4.1, per adeguare tale area al nuovo quadro conoscitivo e renderla, pertanto, maggiormente rispondente alle attuali condizioni di rischio da frana;

- in base alle considerazioni di cui al punto precedente, la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente (Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica) della Regione Emilia – Romagna prot. n. PG.2019.738488 del 2 ottobre 2019 recante ha proceduto ad elaborare (per il tramite del Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in condivisione col Servizio scrivente e col Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) una proposta di modifica della perimetrazione e zonizzazione della suddetta area RME, corredandola con una relazione generale, con una relazione geologica e con la cartografia recante la perimetrazione e zonizzazione oggetto della proposta e quindi, con Nota prot. n. PG.2019.738488 del 2 ottobre 2019, ha trasmesso tale proposta, unitamente alla citata documentazione a corredo, a questa Autorità di bacino distrettuale, allo scopo di procedere al conseguente aggiornamento dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di legge;

ATTESO CHE

- attualmente, la disciplina legislativa relativa alle aree RME è contenuta negli articoli 67 e 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- l'art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120) ha recentemente introdotto una disciplina legislativa per le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 derivanti "*dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo*", disciplinando così una materia che finora era stata oggetto esclusivamente di disposizioni contenute nelle NA dei diversi PAI approvati nella vigenza della citata legge n. 183/1989. Detta disciplina legislativa (contenuta nei commi 4bis e 4ter dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., introdotti dal citato articolo 54) attribuisce al Segretario Generale la competenza all'approvazione delle suddette modifiche (d'intesa con le Regioni territorialmente competenti e

previo parere favorevole della Conferenza Operativa) e stabilisce, inoltre, che tali aggiornamenti siano effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica;

- a mente della formulazione delle suddette norme di legge, si può ritenere che le stesse trovino applicazione anche per l'aggiornamento delle perimetrazioni e zonizzazioni delle aree RME incluse nell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po;
- a norma delle disposizioni di legge e di Piano in precedenza richiamate, al fine di poter procedere all'approvazione definitiva dell'aggiornamento contenuto nella proposta della Regione Emilia - Romagna quest'ultima deve essere recepita da questa Autorità come "*Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale*" da adottarsi con Decreto del Segretario Generale (previo parere favorevole della Conferenza Operativa). Detto *Progetto di aggiornamento*, una volta adottato, deve poi essere pubblicato, per le finalità di partecipazione attiva degli interessati di cui all'art. 68, comma *4ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ai fini dell'approvazione definitiva del suddetto aggiornamento di Piano, sussiste altresì la necessità di acquisire l'intesa della Regione Emilia - Romagna circa tale aggiornamento, ai sensi di quanto stabilito dal comma *4bis* del citato art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE

- all'esito dell'esame della suddetta proposta di aggiornamento dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e della documentazione a corredo della stessa, trasmesse a questa Autorità dalla Regione Emilia - Romagna, si può ritenere che sussistano i presupposti per dare avvio alla procedura finalizzata all'approvazione definitiva dell'aggiornamento stesso, in conformità con quanto previsto dai commi *4bis* e *4ter* dell'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce degli indirizzi forniti dal MiTE e richiamati in precedenza;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità di bacino distrettuale nella seduta del 1 luglio 2021;

DATO ATTO CHE

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. *6-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente "*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*", adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

VISTO, INFINE

- il DPCM 14 luglio 2017, con il quale il dott. Meuccio Berselli è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione di un Progetto di aggiornamento dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po consistente nella modifica della perimetrazione e zonizzazione di un'area RME individuata nell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po in Comune di Viano, località San Giovanni di Querciola)

1. È adottato il *Progetto di aggiornamento* dell'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del PAI-Po (di seguito brevemente definito *Progetto di aggiornamento PAI-Po*), consistente nella modifica della perimetrazione e zonizzazione di un'area RME in Comune di Viano (RE), località San Giovanni di Querciola individuata con il codice 080-ER-RE, come rappresentata in Allegato 1.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del Progetto di aggiornamento PAI-Po e procedura di approvazione definitiva)

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (all'indirizzo web <https://adbpo.gov.it/>). L'Autorità di bacino provvede altresì a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Emilia - Romagna, ai fini della pubblicazione dell'avviso stesso su tale Bollettino.
2. Il presente Decreto è trasmesso, oltre che alla Regione Emilia – Romagna, alla Provincia di Reggio Emilia e al Comune di Viano, che provvedono a pubblicarlo ai rispettivi albi pretori con le modalità previste dalle vigenti norme di legge in materia.
3. In conformità al combinato disposto degli artt. 68, comma 4 *ter* e 66 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ai fini della partecipazione attiva di tutte le parti interessate, fino ad un termine di sessanta giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Segretario Generale di cui al comma 1 sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale chiunque sia interessato può proporre osservazioni scritte in ordine al *Progetto di aggiornamento PAI-Po* adottato con il Decreto medesimo. Tali osservazioni devono essere indirizzate alla Regione Emilia – Romagna, territorialmente competente, che provvede ad istruirle ed a formulare le necessarie controdeduzioni di concerto con la Segreteria tecnico – operativa dell'Autorità di bacino distrettuale.
4. Al termine della fase di partecipazione e consultazione di cui al comma precedente, la Regione Emilia - Romagna procede ad esprimere, con atto formale di Consiglio, di Giunta o di altro organo a ciò competente in base al rispettivo ordinamento regionale, il proprio parere rispetto alla versione definitiva dell'*aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* in oggetto, conseguente alla procedura di cui al presente articolo. Detto parere regionale, qualora favorevole, assume il valore di intesa di cui all'articolo 68, comma 4*bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del PAI di competenza del Segretario Generale dell'Autorità di bacino. È facoltà della Regione delegare, con atto del Consiglio o della Giunta, l'espressione del parere di cui al presente comma ai rispettivi rappresentanti presso la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale. In questo caso, il parere espresso dai suddetti rappresentanti regionali assume lo stesso valore di cui al precedente comma 2. Il verbale della Conferenza Operativa dovrà, in tal caso, menzionare espressamente in modo distinto il parere dei rappresentanti regionali rispetto a quello attribuito alla competenza della stessa Conferenza Operativa dall'articolo 68, comma 4*bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come presupposto dell'approvazione dell'aggiornamento da parte del Segretario Generale.
5. L'aggiornamento del Piano di Bacino distrettuale in oggetto sarà definitivamente approvato con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità ai sensi dell'art. 68, comma 4*ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., previo parere favorevole della Conferenza Operativa e a seguito dell'acquisizione del parere regionale aventi valore d'Intesa di cui al comma precedente. Detta approvazione deve

avvenire entro 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

6. Fino all'entrata in vigore dell'approvazione definitiva dell'aggiornamento, ai sensi del comma precedente, per l'area RME in oggetto continuano in ogni caso a vigere i vincoli stabiliti dalle disposizioni del Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI ad essa applicabili.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Meuccio Berselli)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.